



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 24 ottobre 2011

Prot. n. 4317/11/2011 VF

**Al Gabinetto del Ministro dello  
sviluppo economico**

Ministero dello sviluppo economico  
via Veneto, 33 - 00187 ROMA

**Al Dr. Francesco Saverio Leone**  
**- Direzione generale per i servizi di**  
**comunicazione elettronica e di**  
**radiodiffusione**

**Alla Dr.ssa Marina Verna**  
**- Div. III - Radiodiffusione televisiva**  
**pubblica e privata.**

Dipartimento per le comunicazioni  
Viale America, 201 - 00144 ROMA

**Oggetto: Obbligo di corrispondere il canone RAI, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del R.D.L. n. 246/1938, da parte di titolari di attività imprenditoriali che utilizzino apparecchi video per usi diversi dalla ricezione dei programmi televisivi. Quesito.**

L'art. 1, comma 1°, del R.D.L. 21-2-1938 n. 246 prevede che *“Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto”*.

Tale disposizione è stata interpretata dalla RAI nel senso di obbligare al pagamento del canone tutti coloro che detengono apparecchi che possano essere considerati *“atti o adattabili”* alla ricezione delle radioaudizioni.

In tale prospettiva, **sono stati ritenuti obbligati al pagamento del canone anche quei soggetti che detengono dispositivi video destinati agli usi più disparati, quali la visione di videocassette e DVD, o l'uso come monitor del pc, in particolare ai fini della proiezione di filmati promozionali di prodotti all'interno di esercizi commerciali o di servizi all'interno delle corrispondenti attività (ad esempio agenzie di viaggio, ecc.), pur senza utilizzarli per la ricezione dei programmi radio televisivi.**

Senonché, la definizione di apparecchi “*atti o adattabili*” alla ricezione dei programmi, mentre poteva avere un significato univoco ai tempi in cui la legge è stata emanata, ad oggi viene a perdere completamente di contenuto: infatti, attualmente tale espressione non è idonea ad identificare gli apparecchi utilizzati per usufruire dei servizi radiotelevisivi, poiché i mezzi tecnologici a disposizione degli utenti sono i più vari e hanno molteplici funzioni.

Ne deriva che un soggetto non dovrebbe essere tenuto a corrispondere il canone RAI solo perché è in possesso di un apparecchio utilizzato per finalità estranee alla visione dei programmi RAI e spesso indispensabili allo svolgimento di attività professionali.

Ricordiamo, tra le tante, la situazione paradossale (sulla quale richiamiamo l’attenzione) che si è venuta a creare per le ricevitorie del gioco del lotto a causa dell’ambiguità della disposizione in oggetto.

La società Lottomatica ha dato in comodato ai concessionari del gioco del lotto dei *monitor* collegati al terminale, da installare nelle ricevitorie per visualizzare l’estrazione dei numeri vincenti.

Senonché la Rai, a fronte della presenza di tali schermi nelle ricevitorie, ha iniziato a pretendere il pagamento del canone.

L’assurdità delle pretese avanzate dalla RAI è di tutta evidenza se solo si considera che i *monitor* installati nelle ricevitorie non sono per loro natura destinati alla ricezione dei programmi RAI e, oltretutto, non sono neanche di proprietà degli esercenti.

Dalle considerazioni sopra riportate **emerge l’urgenza di un intervento da parte del Ministero competente, al fine di chiarire quale sia la corretta interpretazione della disposizione in oggetto e se sia legittimo fare pagare il canone a soggetti che non usufruiscono in alcun modo dei servizi offerti dalla RAI.**

**In subordine, si chiede se esista una procedura che possa essere utilizzata al fine di rendere un apparecchio TV non più “*adattabile*” alla ricezione delle radioaudizioni (pur continuando ad essere utilizzabile per altri scopi) onde escludere definitivamente ogni possibilità di usufruire dei servizi offerti dalla RAI e, di conseguenza, esentare il soggetto interessato dall’obbligo di corresponsione del canone.**

Il quesito ha carattere di urgenza, dato l’approssimarsi delle scadenze per il pagamento del canone.

Distinti saluti,

